**D.g.r. 2 ottobre 2023 - n. XII/1048**
**Definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della consulta per la rete escursionistica della lombardia e per le strade storiche di montagna – legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 «Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico» così come modificata dalla legge regionale 23 luglio 2021 n. 12 «Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5»;

Considerato l'art. 7 della l.r. 5/2017 che istituisce la Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta Regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge, ossia per la promozione della Rete escursionistica della Lombardia, nonché dei sentieri e delle strade di montagna di interesse storico;

Richiamati:

1. il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 5/2017, che attribuisce alla Consulta i seguenti compiti:
   a) espressione di pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
   b) proposta di iniziative per la valorizzazione della Rete escursionistica della Lombardia;
- il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 5/2017, secondo cui la Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta come segue:
   a) assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede;
   b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
   c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi designata secondo i criteri e le modalità stabilite nell'Allegato 1;
   d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo i criteri e le modalità stabilite nell'Allegato 1;

Considerato che l'art. 7 della l.r. 5/2017 demanda a successiva deliberazione di Giunta Regionale la costituzione della Consulta e la definizione delle modalità di funzionamento, nonché dei criteri e delle modalità di designazione dei rappresentati dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi e degli enti gestori delle aree protette;

Richiamata la d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1370 «Definizione della composizione e della modalità di funzionamento della Consulta per la rete escursionistica della Lombardia»;

Ritenuto, in virtù delle disposizioni dell'articolo 1 della l.r. 23 luglio 2021 n. 12, che introducono la disciplina e l'istituzione del Registro delle Strade di montagna di interesse storico, di aggiornare il documento recante le competenze della Consulta mediante l'approvazione dell'Allegato 1 «Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia e per le strade storiche di montagna» della presente deliberazione;

Dato atto che le attività di coordinamento e di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica e che la stessa provvederà con successivo atto alla nomina dei componenti della Consulta e dei funzionari che seguiranno il coordinamento e la segreteria;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico 5.3.6 «Valorizzare i territori montani lombardi» dell'Ambito Strategico 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini» di cui alla d.c.r. 20 giugno 2023 n. XII/42 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, l'Allegato 1 «Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia e per le strade storiche di montagna», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante l'aggiornamento dell'allegato della d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1370;

2. di demandare alla competente Direzione generale l'adozione degli atti per la nomina dei Componenti della Consulta;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della finanza regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmetterla ai soggetti destinatari.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO 1

## CONSULTA PER LA RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA E PER LE STRADE STORICHE DI MONTAGNA

*Articolo 1*

**Oggetto e compiti della Consulta**

1. Il presente documento definisce le modalità di funzionamento della Consulta per la Rete escursionistica della Lombardia e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, nonché i criteri e le modalità di designazione dei componenti.
2. La Consulta, istituita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 "*Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico*", è un organismo con funzioni consultive e propositive, di cui la stessa Giunta Regionale si avvale per il perseguimento delle finalità dell'art. 1, ossia per la promozione della Rete escursionistica della Lombardia, nonché dei sentieri e delle strade di montagna di interesse storico.
3. La Consulta ha il compito di:
   a) esprimere pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
   b) proporre iniziative per la valorizzazione della Rete escursionistica della Lombardia;
4. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

*Articolo 2*

**Composizione della Consulta**

1. La Consulta è costituita, ai sensi dell'art.7 comma 2 della l.r. 27 febbraio 2017 n. 5, da:

   a) l'assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombarda o un suo delegato, che la presiede;

   b) i presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;

   c) un rappresentante dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi designato secondo i criteri e modalità di cui al successivo art. 3, comma 2;

   d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 27 febbraio 2017 n. 5 designato dagli enti medesimi secondo criteri e modalità di cui al successivo art. 3, comma 3;

2. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

3. Alla Consulta potranno essere invitati ulteriori soggetti, qualora emergano esigenze che richiedono competenze specifiche non rappresentate.

*Articolo3*

**Modalità di designazione dei componenti**

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, gli enti di cui all'articolo 2, trasmettono alla Direzione Regionale competente il nominativo del rispettivo rappresentante alla consulta, nonché di un sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Ai fini della designazione del rappresentante dell'associazione di categoria dei gestori dei rifugi, le associazioni di categoria trasmettono il nominativo del rispettivo rappresentante, corredato dell'elenco dei gestori iscritti. Tali associazioni devono essere operanti in Lombardia da almeno tre anni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione in ambiti strettamente connessi alla gestione dei rifugi. La selezione del rappresentante avverrà a favore dell'Associazione più rappresentativa tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti alla categoria e, a parità di iscritti, dell'anzianità di operatività sul territorio alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

3. Ai fini della designazione del rappresentante delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 27 febbraio 2017 n. 5, ed al fine di garantire il maggior coinvolgimento di tutte le aree protette, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali lombarda, in qualità di associazione che rappresenta il maggior numero di aree protette, trasmette il nominativo designato dalle Aree Protette.

4. Il dirigente competente in materia, acquisiti i nominativi degli Enti, provvede con proprio decreto alla costituzione della Consulta.

*Articolo 4*

**Modalità di funzionamento**

1. La Consulta, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Rete Escursionistica Lombarda, si riunisce periodicamente nella sede regionale almeno due volte l'anno e comunque ogni volta si renda necessario.

2. La Consulta viene convocata su iniziativa dell'Assessore regionale competente almeno sette giorni prima via posta elettronica certificata o posta elettronica; l'ordine del giorno e i documenti della riunione sono trasmessi via posta elettronica certificata o posta elettronica almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione.

3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dai funzionari della DG competente in materia.